




**Regolamento di gestione del  
settore oleario: molitura olive**

MQU-REG/01

Rev. 8

del 3 giugno 2020

**REGOLAMENTO 01**  
**GESTIONE DEL SETTORE OLEARIO:**  
**MOLITURA OLIVE**

|     |           |                    |   |
|-----|-----------|--------------------|---|
| 8   | 3/06/2020 | Revisione generale |  |
| Rev | Data      | Descrizione        | Approvato   |



**Regolamento di gestione del  
settore oleario: molitura olive**


MQU-REG/01

Rev. 8

del 3 giugno 2020

## **INDICE DEL REGOLAMENTO**

- 1 Scopo**
- 2 Campo di applicazione**
- 3 Documenti di riferimento**
- 4 Termini, definizioni, sigle ed abbreviazioni**
- 5 Modalità Operative**
- 6 Organizzazione di Produttori del settore oleario**
- 7 Elenco degli allegati**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p align="center"><b>Regolamento di gestione del settore oleario: molitura olive</b></p> | <p>MQU-REG/01<br/>Rev. 8<br/>del 3 giugno 2020</p> |
|--|--|--|

## 1 Scopo

Lo scopo del presente documento é quello di normare una serie di regole riguardanti il servizio di molitura delle olive, di conferimento dell'olio e le modalità di accesso e gestione dell'OP del settore oleario.

## 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento deve essere osservato e fatto rispettare da tutti i lavoratori coinvolti nel processo produttivo della divisione olearia e, conseguentemente, deve essere reso disponibile a tutti i produttori che usufruiscono dei servizi della Cooperativa inerenti la divisione olearia.

## 3 Documenti di riferimento

Manuale della Qualità aziendale

## 4 Termini, definizioni, sigle ed abbreviazioni

Bins: cassoni per il contenimento delle olive

## 5 Modalità Operative

### 5.1 Generalità

Terre dell'Etruria nell'ambito del settore oleario svolge le seguenti attività:

#### ATTIVITÀ DIRETTE


1. servizio di molitura delle olive
2. servizi di logistica e supporto all'attività di molitura
3. conferimento e commercializzazione dell'olio prodotto

Nello specifico il presente documento stabilisce le regole che disciplinano le varie attività della divisione olearia tenendo conto che queste, al pari delle altre divisioni che riguardano il conferimento dei prodotti, trovano un loro naturale collegamento all'attività dei mezzi tecnici e dell'assistenza tecnico-agronomica. Dovrebbero, pertanto, essere conseguenti alcuni meccanismi che introducono vincoli nel rapporto inerente il patto sociale tra la cooperativa e i propri associati con l'intento virtuoso di chiudere la filiera all'interno di un percorso che crei le sinergie adeguate per ottenere reciproci vantaggi.

Il produttore ha diritto all'erogazione dei servizi indicati in precedenza solo se in regola, con le posizioni amministrative nei confronti della cooperativa.

Il produttore è obbligato a comunicare eventuali variazioni del proprio indirizzo e della titolarità degli oliveti all'inizio della lavorazione. Per inizio si intende la molitura della prima partita di olive. Eventuali richieste di variazione successive a tale data potranno non essere accolte.

I prezzi dei servizi offerti, le eventuali maggiorazioni o la scontistica applicata, saranno definiti annualmente (prima dell'inizio di ogni campagna olearia) basandosi su criteri oggettivi

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p align="center"><b>Regolamento di gestione del settore oleario: molitura olive</b></p> | <p>MQU-REG/01</p> <p>Rev. 8</p> <p>del 3 giugno 2020</p> |
|--|--|--|

riferiti all'andamento generale dei costi, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il produttore è invitato ad iscriverne il proprio oliveto al Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP e ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal disciplinare di produzione dello stesso. Analogo comportamento dovrà essere seguito nel caso di adesione da parte del produttore ad altri disciplinari, quali ad esempio quello inerente l'agricoltività di cui alla L.R. 25/99 o quello che disciplina le produzioni biologiche. Terre dell'Etruria non potrà essere ritenuta responsabile per inadempienze, ritardi, mancati riconoscimenti e certificazioni derivanti da procedure o comunicazioni la cui attuazione compete in capo al produttore.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di programmare l'attività annuale della divisione olearia, concorderà con i soci le iniziative da intraprendere per migliorare il servizio convocando specifiche riunioni nelle diverse zone interessate a questa attività. È diritto-dovere del socio partecipare a tali incontri. Per una maggiore trasparenza nei confronti dei Soci, a fine campagna la Cooperativa discuterà con gli stessi il consuntivo della gestione, fornendo i dati riguardanti la lavorazione che ricomprendono: le quantità di olive molite, l'olio prodotto, quello conferito e tutti gli altri elementi ritenuti necessari per assicurare una completa visibilità e conoscenza dell'andamento della divisione.

Le attività gestite da Terre dell'Etruria nell'ambito della divisione olearia devono essere eseguite facendo riferimento a modalità operative e di dettaglio-indicate nel Manuale della Qualità aziendale. Esse rappresentano vincoli inderogabili a cui devono attenersi sia i lavoratori impiegati nel processo di lavorazione che i produttori che usufruiscono dello stesso.


I produttori sono obbligati a rispettare le regole di comportamento definite dallo Statuto Sociale e dai vari regolamenti, oltre a rispettare tutto ciò che risulta riportato nell'apposita cartellonistica esposta all'interno e all'esterno dei locali di lavorazione che riguardano l'igiene, le disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e i diversi ordini di servizio.

Il socio che durante la lavorazione ravvisi disfunzioni, carenze o qualunque altro elemento che in vario modo possa arrecare danno all'attività come: comportamenti scorretti da parte del personale, problemi nell'organizzazione del lavoro o errate pratiche nella gestione dell'impianto, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della divisione che si attiverà per cercare le soluzioni più idonee al fine di eliminare i disservizi evidenziati. Nel caso tali soluzioni non siano di immediata attuazione o necessitino di ulteriori verifiche e/o approfondimenti verrà istituita allo scopo una commissione interna composta dal presidente della cooperativa, dal responsabile del servizio e da quello della divisione, con il compito di stabilire le azioni da intraprendere.

## **5.2 Molitura delle olive**

L'attività di trasformazione delle olive viene garantita attraverso la gestione di quattro impianti di molitura ubicati rispettivamente in Vignale Riotorto (LI), Via della Stazione, 27 - Castagneto Carducci (LI), Via del Casone Ugolino, 2 - Riparbella (PI), S.S. 68 Loc. La Melatina, Magliano in Toscana Loc. Montiano Via Caduto del Lavoro, 8.

A Donoratico il servizio di molitura è riservato esclusivamente ai produttori soci, mentre a Vignale Riotorto, Melatina e Montiano, date le caratteristiche e le peculiarità delle zone, l'attività è rivolta anche a produttori non soci.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p align="center"><b>Regolamento di gestione del settore oleario: molitura olive</b></p> | <p>MQU-REG/01</p> <p>Rev. 8</p> <p>del 3 giugno 2020</p> |
|--|--|--|

Il corrispettivo del servizio di molitura è stabilito annualmente dalla Direzione Aziendale sulla base dei costi riferibili alla gestione e prevede come criterio base una differenziazione di tariffa in funzione del quantitativo totale di olive trasformato nel corso della campagna olearia; sono inoltre previsti degli aumenti di tariffa in base al peso delle singole partite, oltre ad una differenziazione tra produttori soci e non soci.

Le tariffe ed i relativi criteri di applicazione sono riportati nell'allegato 1.

Il corrispettivo per il servizio di molitura dovrà essere corrisposto alla cooperativa con le seguenti modalità:

- per i produttori soci, al termine della campagna di molitura, all'atto del ricevimento della fattura da parte della cooperativa;
- per i produttori non soci contestualmente ad ogni frangitura delle olive.

La Cooperativa garantisce la lavorazione separata delle olive per partita. Al fine di ottimizzare il processo di lavorazione, è stato stabilito un quantitativo minimo per partita di olive da consegnare per la frangitura; tale quantitativo, che potrebbe anche essere diversificato per impianto di molitura, è riportato nell'allegato 1. Le partite che non rientrano nel parametro minimo stabilito saranno lavorate in maniera cumulativa assieme alle partite minime di altri produttori. La molitura cumulativa di dette partite sarà effettuata al raggiungimento di quantitativi idonei all'ottimizzazione del processo di lavorazione, comunque nella giornata stessa della consegna, salvo motivazioni cogenti.

**Sono escluse da questa regola la prima e l'ultima partita consegnate da ciascun produttore socio.**


Nel caso il produttore opti per la consegna sfusa delle olive (direttamente con il mezzo di trasporto senza bins) le modalità di accesso al servizio sono riportate al paragrafo successivo.

Per ottimizzare l'attività di molitura ai produttori può essere richiesta la prenotazione della frangitura prima di consegnare le olive al frantoio; in questo caso gli appuntamenti vengono gestiti in base alla capacità lavorativa degli impianti evitando, così, una sosta prolungata delle olive nei bins fornendo, contemporaneamente, al socio la certezza che il prodotto viene trasformato entro un tempo massimo di 24 ore dalla consegna, salve cause di forza maggiore. Viene comunque assicurata anche la lavorazione di quelle partite che non sono state preventivamente prenotate, o il cui quantitativo è risultato in eccedenza rispetto a quello dichiarato. In quest'ultimo caso i tempi di attesa, previsti per la molitura, potrebbero non essere rispettati senza che, per ciò, la cooperativa sia ritenuta responsabile di eventuali danni causati al prodotto.

La Cooperativa garantisce l'osservanza delle specifiche norme riguardanti il processo di lavorazione, quando richiesto, che sono dettate da particolari disciplinari di produzione, purchè il produttore ne abbia fatta menzione all'atto della consegna delle olive, e semprechè la stessa sia inserita nel sistema di controllo dei disciplinari stessi. *Per questo motivo, pur gestendo l'ordine di molitura delle olive in base alla data e all'ora di consegna, riportate sul documento di consegna delle olive, emesso dall'ufficio del frantoio, tale criterio può essere disatteso, per ragioni organizzative, a totale discrezione del responsabile del servizio senza che nessuno possa eccepire alcunché.*

Al momento della consegna delle olive al frantoio, per evitare qualsiasi errore di scambio di partita, ciascun produttore, o altra persona da lui incaricata, è tenuto ad evidenziare i propri bins, applicando sugli stessi l'apposita etichetta autoadesiva, messa a sua disposizione, dopo averla compilata nelle parti dovute. È tenuto inoltre a:

1. presenziare alle operazioni di pesatura;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p align="center"><b>Regolamento di gestione del settore oleario: molitura olive</b></p> | <p>MQU-REG/01</p> <p>Rev. 8</p> <p>del 3 giugno 2020</p> |
|--|--|--|

2. sottoscrivere il buono di entrata contenente i dati della partita di olive e la dichiarazione igienico sanitaria;
3. dichiarare all'ufficio segreteria del frantoio la destinazione dell'olio prodotto (ritiro-conferimento, c/to lavorazione parziale/totale), la tipologia di coltivazione delle olive, l'appartenenza a determinati disciplinari di produzione, consegnando gli attestati e/o le certificazioni (se previsti), facendo presente eventuali richieste aggiuntive per la frangitura e per le altre operazioni collegate e conseguenti;
4. effettuare tutte le altre operazioni previste dalle procedure del Manuale della Qualità Aziendale e dal presente regolamento.

*Nel caso di consegna delle olive direttamente in campo il produttore dichiarerà e sottoscriverà quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3 direttamente sul documento di trasporto.*

### **5.3 Logistica ed altri servizi connessi all'attività di molitura**

Tutte le olive, all'atto della consegna al frantoio, devono essere contenute negli appositi bins ad eccezione per quelle consegnate sfuse.

I soci produttori che intendono consegnare le proprie olive direttamente nei bins, cosa vivamente consigliata e che eviterebbe lunghe attese di travaso dalle cassette, potranno richiedere alcuni giorni prima dell'inizio della loro raccolta (non oltre i 5 giorni per evitare che chi sta cogliendo trovi difficoltà di approvvigionamento dei cassoni) un numero di bins rapportato al quantitativo di olive consegnabile giornalmente.


Per poter ritirare i bins, prima dell'inizio della raccolta, è necessario recarsi all'ufficio segreteria del frantoio e sottoscrivere un documento di trasporto contenente il numero dei cassoni prelevati. Solo presentando tale documento il personale è autorizzato al carico dei bins.

Successivamente, a raccolta avviata, il controllo della movimentazione dei cassoni verrà gestito direttamente dall'ufficio segreteria del frantoio che provvederà ad ogni consegna di olive a registrare sul buono di consegna in c/to lavorazione il numero di cassoni pieni consegnati (sotto la voce "resi") e quelli richiesti nuovamente dal produttore (sotto la voce "presi"). I dipendenti addetti al carico-scarico dei bins sono autorizzati a consegnare i cassoni vuoti solo ed esclusivamente in presenza di tale evidenza sul buono di lavorazione. Il produttore che a fine lavorazione detenga ancora presso la propria azienda un numero di bins non utilizzati per la consegna dell'ultima partita di olive al frantoio, dovrà provvedere alla riconsegna entro 5 giorni dal termine della raccolta delle proprie olive (farà fede la data della molitura dell'ultima partita di olive). All'atto della riconsegna il produttore dovrà obbligatoriamente farsi rilasciare dall'addetto al ricevimento apposito buono di riconsegna sottoscritto dallo stesso ricevente.

Al termine della campagna di molitura, a coloro che non avranno rispettato tale termine, verrà addebitato il costo relativo alla mancata o tardiva riconsegna, come riportato nell'allegato 1.

Coloro che effettuano il trasporto delle olive sfuse sono obbligati, per poter procedere alla molitura, ad effettuare la prenotazione dello scarico delle olive, indicando all'atto della prenotazione il quantitativo e la tipologia di olive (standard, biologiche, ecc) da scaricare. Il personale addetto al ricevimento programmerà l'orario di scarico in base alle richieste già pervenute. L'orario indicato potrà subire variazioni per cause non prevedibili senza che alcun addebito o eccezione possa essere eccepito alla cooperativa. La quantità minima di prodotto consegnabile sfuso è riportata nell'allegato 1.

Per quei soci che sono impossibilitati ad effettuare il trasporto delle olive in proprio, la Cooperativa garantisce il ritiro delle stesse direttamente in campo tramite trasportatori terzi, convenzionati, o con mezzi propri. Questo servizio può essere fornito esclusivamente a quei

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p align="center"><b>Regolamento di gestione del settore oleario: molitura olive</b></p> | <p>MQU-REG/01</p> <p>Rev. 8</p> <p>del 3 giugno 2020</p> |
|--|--|--|

produttori che facciano uso di bins e che provvedano ad effettuare la prenotazione del camion almeno tre giorni lavorativi antecedenti a quello previsto per il ritiro delle olive. Per alcune zone, situate nell'area limitrofa ai frantoi, può essere previsto anche il ritiro in cassette, da svuotare al momento del carico sul camion all'interno dei bins, previo accordo al momento della prenotazione. La cooperativa, in base alle richieste di ritiro pervenute dalle varie zone ed alla capacità di trasporto giornaliero, organizzerà i trasporti in modo tale da soddisfare al meglio le esigenze dei produttori. I costi da addebitare agli stessi per il servizio di trasporto sono riportati nell'allegato 1.

La Cooperativa valutata l'impossibilità, per i produttori che consegnano le olive al frantoio tramite trasportatori terzi, di far pervenire i fustini necessari al ritiro dell'olio, per il successivo ritiro, provvede direttamente alla fornitura dei recipienti necessari. La registrazione relativa alla consegna dei fustini viene effettuata sul buono di lavorazione direttamente all'atto del riempimento dal personale addetto. I produttori che usufruiscono di questo ulteriore servizio sono obbligati a riconsegnare i contenitori (fustini), privi di ogni residuo di olio, perfettamente integri e puliti, entro i 5 giorni successivi al ritiro del prodotto. All'atto della riconsegna il produttore dovrà obbligatoriamente farsi rilasciare dall'addetto al ricevimento il buono di riconsegna sottoscritto dallo stesso ricevente.

Al termine della campagna di molitura, a coloro che non avranno rispettato tale termine, verrà addebitato il costo relativo alla mancata o tardiva riconsegna, come riportato nell'allegato 1.


La cooperativa non si assume nessuna responsabilità, rispetto all'integrità dei fustini consegnati dal produttore per il ritiro del proprio olio. Il produttore dovrà, invece, garantire l'igienicità dei contenitori consegnati e la loro corretta identificazione con il nominativo, o la denominazione della propria azienda, trascritto sul fustino in modo leggibile e indelebile. Si precisa che ci dovrà essere perfetta rispondenza tra il nominativo, o la denominazione aziendale, riportata sui fustini e quella indicata sulla bolletta di entrata delle olive.

**Il produttore che dichiarerà al momento della consegna delle olive di voler ritirare, anche solo in parte, l'olio prodotto dovrà consegnare un numero di fustini sufficiente al contenimento dell'olio. Nel caso ciò non avvenga l'addetto alla segreteria non potrà in alcun caso accettare la richiesta di ritiro del prodotto. Nel caso che i fustini non risultino sufficienti a contenere l'olio prodotto lo stesso verrà inserito provvisoriamente in un contenitore comune, a disposizione del socio per il successivo ritiro. Il buono di lavorazione sarà comunque compilato già con la relativa dicitura "olio in restituzione". L'olio sarà consegnato al momento in cui il produttore fornirà i fustini necessari al suo contenimento.**

#### **5.4 Conferimento e commercializzazione**

In condizioni di mercato stabili, la scelta di conferire in cooperativa l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie olive, rimane a totale discrezione del produttore che sarà obbligato a comunicarlo inderogabilmente all'atto della consegna di ogni partita di olive.

In presenza di contrazioni del mercato o di necessità di una diversa programmazione commerciale sulle vendite dell'olio, a ciascun socio può essere richiesto, con congruo anticipo rispetto all'inizio della campagna olivicola, di sottoscrivere un'impegnativa di massima circa il quantitativo di olio presumibilmente conferibile. La mancata sottoscrizione dell'impegnativa da parte del produttore esonera la cooperativa dall'obbligo di accettazione del conferimento. Nel caso in cui, nel corso della campagna olearia, fosse possibile superare le limitazioni al conferimento, il ritiro del prodotto da coloro che non si erano preventivamente impegnati rimane, per la cooperativa,

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>Regolamento di gestione del settore oleario: molitura olive</b> | MQU-REG/01<br>Rev. 8<br>del 3 giugno 2020 |
|--|--|---|

facoltativo e, in ogni caso, sarà data precedenza a quei soci che nel corso degli anni hanno dimostrato maggiore sensibilità verso il conferimento anche nelle annate di scarsa produzione.

In ogni caso il programma di conferimento sarà concordato annualmente con i soci produttori attraverso riunioni territoriali convocate nelle settimane immediatamente precedenti l'inizio della campagna olearia. Terre dell'Etruria nel corso della campagna potrà concordare con i soci adeguamenti del quantitativo del conferimento sulla base di nuove o diverse esigenze commerciali. Ogni socio è comunque tenuto a conferire alla cooperativa il quantitativo di olio preventivamente impegnato.

La Cooperativa si impegna a ritirare l'olio nelle quantità concordate e a commercializzarlo alle migliori condizioni di mercato. Premesso che l'olio prodotto, e immesso alla vendita si deve caratterizzare per l'alta qualità, al fine di ottenere la massima valorizzazione, è indispensabile che il prodotto conferibile abbia le caratteristiche necessarie per l'ottenimento delle diverse certificazioni a partire da quella prevista per l'I.G.P. In conseguenza di ciò, ai fini della classificazione del prodotto, è vincolante attenersi ai parametri previsti dal disciplinare di produzione del Consorzio dell'Olio Toscano. Inoltre, proprio in virtù della necessità di elevare la qualità della produzione, il prezzo di liquidazione non potrà che essere ancorato ai parametri chimico-fisici oltre che alla % di acidità.

In caso di accertata inosservanza delle norme di Legge o dei disciplinari di produzione, da parte del socio, la cooperativa potrà richiedere allo stesso il risarcimento dei danni subiti con una maggiorazione rapportata alle ricadute negative sulle future forniture e, nei casi più gravi, escludere il socio dalla cooperativa.


Qualora l'olio che il produttore intende conferire non presenti le caratteristiche previste dai disciplinari di riferimento o non rientri nei parametri previsti per la classificazione di olio extravergine di oliva, ovvero sia di qualità scadente che ne rende difficoltosa la collocazione sul mercato, Terre dell'Etruria si riserva la facoltà di non ritirare il prodotto oppure, in presenza di specifica autorizzazione del produttore, di ritirarlo per commercializzarlo comunque al miglior prezzo ottenibile anche se inferiore rispetto a quello indicato come base per la liquidazione del conferimento.

La classificazione dell'olio verrà fatta da personale formato allo scopo, di fiducia della cooperativa, il cui giudizio sarà inappellabile.

I costi per l'effettuazione dei sopra elencati controlli analitici sono a carico della cooperativa salvo gli esami richiesti espressamente dal produttore per i quali, lo stesso, restituirà alla cooperativa l'importo delle spese sostenute.

Il rapporto socio-cooperativa prospetta per ambedue i soggetti diritti e doveri. Se per il conferimento dell'olio, la Cooperativa si impegna da una parte a collocare sul mercato il prodotto al miglior prezzo, il socio si impegna ad acquistare in cooperativa i mezzi tecnici necessari per portare a maturazione il prodotto e a farsi seguire dai tecnici della stessa, nelle diverse fasi agronomiche, per ottenere un prodotto di più alta qualità e, quindi, più facilmente collocabile sul mercato. Al tempo stesso la Cooperativa si impegna ad effettuare le forniture dei mezzi tecnici necessari praticando al socio le migliori condizioni applicabili al momento, sia in termini di prezzo che di pagamento, proponendo anche quei servizi finanziari specifici per il settore, concordati con gli istituti di credito convenzionati.



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p align="center"><b>Regolamento di gestione del settore oleario: molitura olive</b></p> | <p>MQU-REG/01</p> <p>Rev. 8</p> <p>del 3 giugno 2020</p> |
|--|--|--|

Fermo restando il principio generale secondo il quale il conferimento dell'olio viene accettato esclusivamente dai soci, considerato il fatto che presso i frantoi della Melatina, di Vignale Riotorto e di Montiano viene effettuato il servizio di molitura anche per i non soci l'olio, da questi ultimi prodotto, in presenza di condizioni di mercato favorevoli, in base alle decisioni assunte annualmente dalla Direzione aziendale, riservandosi, comunque, il diritto di corrispondere un prezzo di liquidazione inferiore rispetto a quello praticato ai soci, così come riportato in Allegato 2.

Il pagamento dell'olio conferito, nelle diverse tipologie, al netto della percentuale dell'1%, per fondata, avverrà dietro emissione di regolare fattura da parte di coloro che operano in regime di contabilità I.V.A. o di emissione di autofattura per coloro che, pur essendo in possesso di partita I.V.A., non rientrano negli obblighi di tenuta delle scritture contabili.

I tempi di liquidazione si espliciteranno, salvo particolari andamenti di mercato, mediante l'erogazione di un primo acconto a partire dal mese di marzo e del saldo a partire dal mese di luglio. Eventuali ritardi nella liquidazione del conferimento dipendenti dall'andamento del mercato, e quindi non imputabili direttamente alla cooperativa, non potranno essere considerati dal socio come mancato rispetto del regolamento. In ogni caso farà comunque capo alla cooperativa l'obbligo di convocare apposite riunioni per fornire al socio le opportune spiegazioni e, se del caso, prendere insieme eventuali decisioni diverse rispetto alle regole concordate.

In deroga a quanto stabilito si precisa che, qualora il socio conferitore abbia una esposizione debitoria nei confronti della Cooperativa, al fine di operare una compensazione fra le due partite debitorie a tutela del patrimonio sociale, sarà la Cooperativa a decidere i tempi e le modalità di vendita del prodotto conferito, fino alla concorrenza del debito del socio conferitore.

Al fine di rendere più rispondente il prezzo di liquidazione con le caratteristiche dell'olio conferito, al prezzo base di liquidazione di riferimento verranno applicate, per il prodotto Toscano IGP, delle premialità in relazione all'acidità rilevata, come specificato nell'allegato 1.

La lettura dell'acidità verrà arrotondata al 10° superiore o inferiore al quale è più vicina.

Esempio:

lettura 0,25 = classificazione 0,2

lettura 0,26 = classificazione 0,3


**Resta inteso che l'erogazione dell'acconto e la liquidazione del conferimento sono indipendenti dal pagamento del servizio di molitura che dovrà essere effettuato comunque entro e non oltre la scadenza prevista in fattura.**

## 5.5 Fondo innovazione, promozione e sviluppo

*Ai soci conferenti, in sede di liquidazione finale dell'olio, potrà essere richiesto di effettuare il versamento di una quota, corrispondente a € 0,10 per ogni chilogrammo di olio conferito, per la gestione di un fondo destinato all'innovazione, alla promozione ed allo sviluppo del settore oleario. Il pagamento della quota annuale sarà trattenuto e correttamente evidenziato nella fattura di saldo dell'olio conferito.*

## 5.6 Gestione del conto lavorazione

Terre dell'Etruria promuove, tramite la società Co.Agricoltura Agricola, della quale detiene una quota di partecipazione, lo stoccaggio dell'olio in lavorazione per conto delle aziende associate che

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>Regolamento di gestione del settore oleario: molitura olive</b> | MQU-REG/01<br>Rev. 8<br>del 3 giugno 2020 |
|--|--|---|

effettuano la molitura presso i frantoi della cooperativa. Tale servizio è riservato a quelle aziende che intendono usufruire del servizio di confezionamento dell'olio da parte di Co.Agri Agricola.

Il personale della cooperativa indirizzerà i produttori che ne faranno richiesta agli uffici competenti per le informative utili e necessarie a capire le modalità di funzionamento del servizio.

## **6. Organizzazione di produttori del settore oleario**

### **6.1 Scopo**

La cooperativa ha attivato l'OP del settore oleario a seguito di quanto concordato nelle assemblee di settore, secondo le linee guida previste dallo Statuto Sociale. L'OP è stata costituita assieme ad altre strutture cooperative del settore ed i relativi programmi di intervento vengono gestiti in maniera unitaria nell'ambito di un comitato di cui fanno parte i Presidenti delle varie cooperative aderenti o persone dagli stessi delegati. Il soggetto capofila, al quale sono state attribuite le deleghe per la presentazione del programma operativo, è OTA "Olivicoltori Toscani Associati" in possesso del riconoscimento come OP da parte della Regione Toscana.

L'OP si prefigge il conseguimento del miglioramento delle produzioni, promuovendo ed adottando politiche colturali innovative e di salvaguardia dell'ambiente finalizzando la propria Politica della Qualità al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Miglioramento dell'organizzazione aziendale interna per ottimizzare la qualità dei prodotti e per razionalizzare i costi;
- Miglioramento della materia prima disponibile attraverso il servizio di assistenza tecnica e la responsabilizzazione della base sociale;
- Raggiungimento e consolidamento di una migliore posizione di mercato.


### **6.2 Produzione e catasto olivicolo**

L'adesione all'OP di settore è volontaria, pertanto i soci della cooperativa possono continuare ad usufruire dei servizi della cooperativa anche senza aderire all'OP. L'adesione all'OP pone in capo ai soci doveri e diritti diversi dagli altri produttori.

I Soci che aderiscono all'OP di settore, denominati soci indiretti (in quanto aderiscono all'OP per il tramite della cooperativa, che rappresenta appunto il socio diretto), devono adempiere ai seguenti obblighi:

- a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
- b) aderire, per quanto riguarda la produzione di olio, ad una sola OP;
- c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori ai fini statistici;
- d) impegnarsi ad aderire all'OP per un periodo non inferiore ad 1 anno; nel caso di presentazione di un programma di sostegno nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa OP;
- e) impegnarsi a cedere e/o conferire alla cooperativa e quindi all'OP una quota annuale di olio non inferiore al 25% della propria produzione, per la relativa commercializzazione. Questo obbligo è limitato ai soci che hanno una superficie olivetata superiore ad un ettaro.

Il Socio è tenuto a comunicare alla Cooperativa ogni variazione che intervenga dal punto di vista colturale e legislativo (es. dati aziendali, forma giuridica, etc.).

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p align="center"><b>Regolamento di gestione del settore oleario: molitura olive</b></p> | <p>MQU-REG/01</p> <p>Rev. 8</p> <p>del 3 giugno 2020</p> |
|--|--|--|

Il Socio è tenuto a costituire presso il proprio CAA di riferimento il “Fascicolo aziendale” e mantenerlo aggiornato, secondo le prescrizioni di legge, con tutte le superfici di cui dispone. Di questo fatto ne deve dare obbligatoriamente comunicazione all’OP.

Il Socio aderente all’OP, in presenza di flessioni del mercato dell’olio in quantità e valore, di contingentamento dei quantitativi di olive accettati in ingresso per la molitura, di opportunità commerciali più remunerative, è privilegiato rispetto agli altri soci.

### **6.3 Assemblee di settore**

L’Assemblea di settore è un organismo sociale di base che riunisce tutti i soci conferenti un prodotto od una gamma di prodotti simili.

Se ritenuto opportuno, possono essere costituite anche le Assemblee di prodotto alle quali partecipano tutti i soci che conferiscono quel determinato prodotto.

L’Assemblea di settore e/o di prodotto viene convocata e delibera secondo quanto stabilito dall’Art. 48 dello Statuto Sociale. Allo stato attuale è istituita un’unica assemblea di settore in rappresentanza di tutte le produzioni olivicole conferite dai soci.

### **6.4 Servizi prestati a soci**

Nell’ambito della O.P. la Cooperativa può prestare ai singoli soci dei servizi straordinari che non rientrano nella normale attività della struttura (es. compilazione di pratiche relative a sovvenzioni pubbliche, corsi di aggiornamento a tema, analisi richieste dai soci, ecc.).

Tali servizi che la Cooperativa attua a favore del Socio vengono addebitati al costo.

### **6.5 Recesso del socio di O.P.**

Il socio che aderisce all’O.P. può recedere nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale (art.15) secondo le modalità indicate dallo statuto stesso.

Nel caso in cui un socio abbia ricevuto aiuti previsti dal Piano Operativo e il suo recesso avvenga prima dello scadere dei vincoli previsti dai Regolamenti UE 1308/2013 e UE n. 543/2011, nonché dal D.M. n. 12705/2013 e dall’allegato, e successive modifiche ed integrazioni derivanti da modifiche dei regolamenti applicativi comunitari e della normativa nazionale e regionale, dovrà restituire l’intero importo dell’aiuto ricevuto a meno che non si associ ad un’altra O.P. riconosciuta.

### **6.6 Sanzioni disciplinari**

Al Socio che non adempie alle obbligazioni assunte nell’ambito della O.P. e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti nonché alle delibere del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 13 dello Statuto Sociale.

## **7. Elenco degli allegati**

Allegato 1: Tariffe servizio di molitura e logistica

Allegato 2: Classificazione e prezzi di liquidazione del prodotto conferito